

Codice A1618A

D.D. 25 agosto 2022, n. 452

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Valloriate - Interventi selvicolturali in Comune di Valloriate, località Tetti Pedoira - Istanza n. 67177/2022 - Rinnovo autorizzazione precedente istanza n. 41996/2018.



ATTO DD 452/A1618A/2022

DEL 25/08/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Valloriate - Interventi selvicolturali in Comune di Valloriate, località Tetti Pedoira – Istanza n. 67177/2022 – Rinnovo autorizzazione precedente istanza n. 41996/2018.

VISTA la domanda n. 67177/2022 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Valloriate, pervenuta in data 06/07/2022 – assunta al Protocollo n. 84028;

VISTA la precedente domanda n. 41996/2018 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Valloriate, pervenuta in data 07/06/2018 (Prot. n. 26251);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1886 del 25/06/2018, con la quale si autorizzava con prescrizioni l'intervento proposto con l'istanza n. 41996/2018;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1023 del 16/04/2021, con la quale, a fronte di motivata richiesta scritta ed ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento forestale regionale vigente (DPGR n. 8/R 2011 e s.m.i.), si autorizzava la proroga di un anno al termine dei lavori indicato nella precedente D.D. n. 1886/2018;

PRESO ATTO CHE, per gli effetti del combinato disposto del DL “Cura Italia” n. 18/2020 (come modificato ed integrato dal DL n. 125/2020 convertito con la L. 159/2020) e il successivo DL n. 221/2021, la validità delle autorizzazioni in materia ambientale e paesaggistica è risultata prorogata sino al 29/06/2022;

TENUTO CONTO CHE, con riferimento all'istanza di rinnovo n. 67177/2022 ed alla relativa relazione tecnica:

- non è variata la ditta assegnataria dei lavori
- i lavori precedentemente autorizzati sono stati effettuati su una superficie pari a 16,3550 ha, completando sulla medesima le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco
- con la nuova istanza n. 67177/2022 il Comune di Valloriate ha richiesto di ultimare i lavori sui rimanenti 8,0248 ha;

PRESO ATTO CHE a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

PRESO ATTO del Verbale di istruttoria redatto dal funzionario incaricato Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 18/08/2022, nel quale si esprime parere favorevole alla prosecuzione degli interventi selvicolturali in parola;

DATO ATTO che il procedimento non si è concluso nei termini previsti a causa di alcune criticità in via di risoluzione connesse alla riorganizzazione delle strutture regionali disposta con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il D.lgs. 34/2018;
- VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);
- VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Comune di Valloriate (nella persona del Sindaco Sig. Monaco Gianluca), ad ultimare, sulla restante superficie pari ad ha 8,0248, gli interventi selvicolturali già autorizzati con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 1886/2018 e prorogati di un anno nella scadenza con Determinazione Dirigenziale n. 1023/2021, rispettando tutte le prescrizioni di seguito riportate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

| Comune | Sez. Cens. | Foglio | Particella | Sup. catastale (ha) | Sup. intervento (ha) |
|------------|------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| Valloriate | ----- | 10 | 584 | 31,6951 | 8,0248 |
| Totale | | | | | 8,0248 |

- si ammette l'intervento proposto sui terreni individuati nella tabella precedente sulla superficie

indicata nella planimetria allegata alla relazione progettuale, interessata da un ceduo invecchiato di faggio con presenza di betulla, frassino, sorbo, acero di monte, ciliegio e maggiociondolo;

- si conferma la precedente approvazione della contrassegnatura delle piante assegnate per la conservazione a tempo indefinito per la biodiversità, ed il relativo piedilista;

- si conferma la precedente approvazione del volume ad ha prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 166,9 mc (47% ca. della provvigione);

- si conferma il volume di legname residuo prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 1339 mc; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

- sulle aree campione, il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di contrassegnatura con lettera "X" in vernice arancione ad 1,30 m di altezza ed al piede; al di fuori delle aree campione il taglio dovrà replicare esattamente i criteri di individuazione delle piante da abbattere applicati nelle medesime;

- non potranno essere tagliate: le piante contrassegnate con doppio bollo di vernice arancione all'interno delle aree campione e, fuori da queste, quelle che non rispondano ai criteri di contrassegnatura, nonché le piante portaseme contrassegnate con la lettera "P" e quelle contrassegnate per la biodiversità col la lettera "B";

- si conferma l'approvazione del tracciato delle vie temporanee di esbosco limitatamente ai 2 tratti necessari per l'esbosco dell'area oggetto dell'istanza in esame; si rammenta l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dall'art. 52 del regolamento forestale; qualora, prima dell'inizio dei lavori o durante l'esecuzione degli stessi, ne risultasse necessaria una variazione dei tratti indicati in progetto, dovrà essere presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte (Sportello Forestale) apposita richiesta di variante da sottoporre ad approvazione;

- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);

- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o

deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

1) alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2) In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescare di fenomeni di erosione

2c1) chiusura e protezione degli accessi

2c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo